

COMUNE DI GRISOLIA

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10 Data 16.09.2024	OGGETTO: Parere sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D.Lgs n. 267/2000
--	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 17.15, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Forlano, per esprimere il proprio parere sulla *proposta di deliberazione* di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D.Lgs n. 267/2000*";

Richiamato l'art. 243-bis, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 5, che "*Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario*";

Premessa

Il Comune di Grisolia, con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28/05/2024 ha approvato il rendiconto della gestione 2023, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di € .7.155.597,51.

La consistenza dello squilibrio non rendeva possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 193 del TUEL, pertanto, anche su consiglio dell'Organo di revisione stesso, si è deciso, con deliberazione di Consiglio comunale n.10. del 28/05/2024, il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, con richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione.

L'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del 28/06/2024, redige il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, per poi essere trasmesso entro i successivi 10 giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolge la necessaria istruttoria.

In fase di valutazione il Ministero dell'Interno potrà formulare rilievi o richiedere ulteriore documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del piano. L'Ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione istruttoria, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Il Parere dell'Organo di Revisione economico – finanziario è parte integrante del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.



Nella elaborazione del presente parere il Collegio dei revisori ha tenuto conto delle Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato con la Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

1. Inquadramento preliminare del contesto dell'ente e della sua situazione economico - finanziaria

Con l'approvazione del rendiconto della gestione 2023, con deliberazione di Consiglio comunale n. 09. del 28/05/2024 è emerso un disavanzo di amministrazione pari a € 7.155.597,51, imputabile essenzialmente a residui insussistenti, errati accantonamenti al Fal ed al FCDE negli esercizi 2022 e precedenti.

Il Comune di Grisolia., in base all'articolo 193 del TUEL, ha quindi deliberato un piano di rientro triennale che consentisse di recuperare lo squilibrio attraverso:

- a) Incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
- b) Attivazione delle misure di contrasto all'evasione tributaria;
- c) Revisione e riduzione della spesa corrente, in aderenza alle previsioni contenute nell'articolo 243-bis del T.u.e.l.;
- d) La previsione di uno specifico accantonamento prudenziale, istituendo un apposito fondo rischi per le sopravvenienze da piano di riequilibrio, a decorrere dall'esercizio 2028, in modo da sterilizzare il maggior avanzo corrente registrato nel prospetto degli equilibri finali pluriennale e non determinare, per il futuro, un'impropria espansione della spesa corrente e, quindi, una nuova sofferenza di cassa.

Stante la situazione di grave disequilibrio finanziario dell'ente, l'Organo di Revisione invitava il Consiglio a valutare l'opportunità di attivare le idonee procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, cosa che è stata opportunamente deliberata con C.C n. 10 del 29/06/2024.

L'urgenza e l'indifferibilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dal D.L. 174/2012 trovano riscontro in due valutazioni oggettive:

- a) è indispensabile prevedere un'immissione di liquidità straordinaria immediata, a valere sull'utilizzo dell'anticipazione concessa ai sensi del D.L. 35/2013 e sull'utilizzo del Fondo di Rotazione del D.L. 174/2012, per garantire il pagamento dei servizi indispensabili e per accelerare il pagamento degli altri debiti; l'inesigibilità dei residui attivi ha infatti determinato una costante carenza di liquidità che ha ritardato i pagamenti;
- b) è necessario poter coprire il disavanzo di amministrazione del rendiconto di gestione 2023 in un lasso temporale di almeno 20 anni, a partire dall'esercizio 2024

Il Comune di Grisolia ha approvato gli strumenti per la programmazione del triennio 2024 - 2026 con la deliberazione di Consiglio comunale n.7. del 21/07/2024

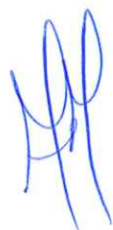
2. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario

Il Collegio ha verificato, già durante le operazioni propedeutiche al rendiconto 2023, l'analisi dello squilibrio economico-finanziario dell'Ente pari a complessivi € 7.155.597,51

Si riportano di seguito le cause principali del suddetto disavanzo:

- a) Illiquidità, ossia da una forte esposizione di cassa con il proprio tesoriere, divenuta ormai consolidata nel tempo;
- b) Da una sovrastima dell'attivo derivante da un non corretto riaccertamento ordinario dei residui;
- c) Dall'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte con i mezzi finanziari ordinari;
- d) Dalla presenza di ingenti disavanzi di amministrazione non ripianati nonché dall'insorgenza di posizioni debitorie, anche potenziali, alle quali non è possibile far fronte con le modalità di riequilibrio ordinarie, previste dall'ordinamento finanziario e contabile.

Oltre a tanto la presenza di ingenti debiti fuori bilancio e la rilevazione di passività potenziali, il cui esito è stato giudicato probabile, con accantonamenti di oltre l'80% della domanda giudiziale, fanno ritenere ormai improcrastinabile l'adozione di rigorose misure di risanamento finanziario



4. Consistenza dello squilibrio complessivo

Il revisore dei conti prende atto che il disavanzo complessivo dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari a complessivi € 7.155.597,51, derivanti dal disavanzo di gestione dal rendiconto 2023

Il revisore dei conti, pertanto, per quanto riguarda la consistenza dello squilibrio da ripianare, evidenzia come la massa passiva sia particolarmente rilevante, come si rinviene dal prospetto che segue:

Massa Passiva Piano di Riequilibrio	Importo
Disavanzo da piano di riequilibrio	5.580.988,88
Debiti fuori bilancio articolo 194 lett. a)	588.300,72
Debiti fuori bilancio articolo 194 lett. e)	1.246.235,80
Passività potenziali e contenzioso pendente	495.429,20
	7.910.954,60

5. Revisione straordinaria dei residui

L'Ente ha effettuato una revisione straordinaria dei residui in occasione del rendiconto per l'esercizio 2023., il cui disavanzo è in gran parte ascrivibile proprio allo stralcio dal conto di bilancio di tali residui.

In sede di stesura del piano di riequilibrio, l'esame dei residui attivi valutati ancora sussistenti, dopo lo stralcio di quelli dichiarati dagli uffici di dubbia esigibilità in sede di redazione del Rendiconto della Gestione 2023 ha evidenziato come l'ente abbia conservato residui attivi privi di titolo giuridicamente valido, consentendo il finanziamento della spesa in costante disavanzo.

Permane, quindi, la necessità di attuare tutte le misure necessarie e possibili per aumentare la capacità di riscossione.

Relativamente al fondo svalutazione crediti il Collegio ha verificato che lo stesso, a decorrere dal rendiconto di gestione 2023, risulta adeguato e calcolato secondo quanto previsto dal principio contabile applicato.

Il Collegio dei revisori, pertanto, ritiene prudenzialmente corretto il valore dei residui mantenuti, invitando al contempo l'Amministrazione a procedere con la stessa metodologia di riaccertamento puntuale e preciso nei successivi esercizi.

6. Ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter del TUEL

Il Comune di Grisolia, contestualmente all'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha chiesto l'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria

L'importo dell'anticipazione richiesta a valere sul Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter del TUEL, pari a € 661.200,00, è stato calcolato considerando come anticipazione massima concedibile la somma di € .661.200,00(€ 300 per n.2204 abitanti al 31/12/2023).

La restituzione del fondo di rotazione ex art. 243-ter è stata suddivisa in 10 annualità a partire dall'anno successivo a quello di presumibile erogazione, quindi dal 2026, con rate di importo uguale senza interessi, fino al completo rimborso.

7. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

Il revisore dei conti rileva, in premessa, che l'ente, a seguito dello squilibrio rilevato nel 2023 aveva già iniziato l'attività di risanamento a partire dall'anno 2023, con l'aumento della pressione fiscale e una politica di contenimento delle spese di personale.

Con il piano il Comune di Grisolia. dimostra di poter ripianare il disavanzo su un arco temporale di 20 anni a partire da quello corrente.

La copertura avviene per quote annuali decrescenti, con un realizzo del 40% nei primi 60 anni del piano, recependo così i suggerimenti indicati dalla Corte dei conti.

Il revisore dei conti dà atto che l'Amministrazione, nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avendo fatto ricorso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter del TUEL, ha adottato tutte le prescrizioni previste dalla legge.

In questo ambito ha deliberato le aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente. In particolare, l'Ente nel piano di riequilibrio ha previsto le seguenti misure:

- a) per quanto riguarda l'IMU, sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili, è stata applicata l'aliquota massima prevista per legge rispettivamente del 6 per mille e del 10,6 per mille;
- b) per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF, è stata applicata l'aliquota massima pari allo 0,8 per cento;
- c) per quanto riguarda la TARI, l'applicazione delle tariffe garantisce la copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

A fronte delle suddette misure l'ente ha già adottato, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025, tutti gli atti deliberativi necessari a rendere effettivo l'aumento già dall'esercizio 2025

L'ente ha proceduto, già nel corso del 2024, alla riduzione delle spese del personale.

Si è inoltre operata una riduzione delle risorse destinate al Fondo Miglioramento Servizi; l'Ente, infine, non ha mai fatto ricorso alle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL del 1 aprile 1999.

Il Comune di Grisolia ha altresì previsto, entro il termine di un quinquennio, la riduzione di almeno il 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente per prestazioni di servizi, e la riduzione di almeno il 25 per cento delle spese per trasferimenti, di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie.

In base a quanto disposto dal comma 9 lett. b dell'art. 243-bis del TUEL nel calcolo delle riduzioni al macroaggregato 03 sono stati esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;
- 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

Inoltre, in base a quanto disposto dal comma 9 lett. c dell'art. 243-bis del TUEL nel calcolo delle riduzioni al macroaggregato 04 sono state escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

Fra le misure adottate con il piano vi è anche il blocco dell'indebitamento.

E' inoltre previsto l'impegno ad alienare e valorizzare i beni patrimoniali disponibili, inseriti a bilancio a copertura del disavanzo, in virtù del piano di rientro.

Fra le altre misure richieste all'ente che sono state verificate dal revisore si ricorda che è soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2: a questo proposito l'ente assicura nel bilancio di previsione la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale in misura superiore al 36 per cento.

7.1 Attendibilità delle previsioni di entrata

Il revisore dei conti dei conti in merito alle previsioni di entrata apprezza l'avvenuta approvazione degli aumenti tributari effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione 2025. Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano attendibili, sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli andamenti storici.

Il revisore dei conti invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero qualora necessario, per riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate. Inoltre, il revisore apprezza la decisione in sede di previsione di limitare le entrate aventi carattere di eccezionalità (come le entrate da permessi di costruire) al finanziamento degli investimenti e non al finanziamento delle spese correnti.

7.2 Adeguatezza delle misure per il risanamento individuate nel piano

Per le spese, l'ente ha previsto le somme necessarie a far fronte al funzionamento dell'ente. Riguardo alle razionalizzazioni e riduzioni ha programmato la corretta riduzione delle voci per prestazioni di servizi e trasferimenti, così come previsto dalla norma.

8. Attestazione in materia di indebitamento

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente ha rispettato nel 2024/2026 e 2027 i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Non sono stati comunque stipulati nuovi mutui, nè il Comune intende farlo per il futuro (come risulta dal piano di riequilibrio).

Infine, l'ente ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione.

Tutto ciò osservato

ESPRIME IL SEGUENTE

9. Parere sul piano

L'Organo di revisione economico-finanziaria dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati: disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2023 stralcio di residui attivi, irregolarità delle poste iscritte nei servizi conto terzi e passività potenziali;

- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio con l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e la copertura delle passività potenziali.

Il revisore dei conti, al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio attraverso l'applicazione delle misure contenute nel piano, invita l'Ente ad un monitoraggio costante e un controllo effettivo dell'andamento del piano di riequilibrio.

Nel merito si osserva come l'adozione delle misure di recupero dell'evasione tributaria e l'attivazione delle entrate proprie, su cui poggia l'intero piano di riequilibrio, devono essere realizzate già a decorrere dal corrente esercizio. Su tale fronte suggerisce di osservare il doveroso rigore nell'esecuzione di tali misure da cui dipende la riuscita del percorso di riequilibrio appena intrapreso. Permangono, ciononostante, alcune perplessità sulla reale capacità dell'ente di realizzare, nel concreto, un programma così ambizioso, ma rimane, comunque, l'unica strada percorribile per consentire di raggiungere gli obiettivi di risanamento indicati nel documento pluriennale. In tal senso serve, ed è imprescindibile, un necessario e forte *commitment* politico che sia da sprone e non ostacolo a quanto riportato nel piano esaminato.

Diversamente, in sede di monitoraggio semestrale e intermedio non si potrà che accertare la mancata, grave e reiterata violazione degli obiettivi intermedi, atteso quanto già rilevato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti negli anni passati.

L'organo di revisione, atteso quanto finora analizzato, esprime, pur con le riserve sopra esposte, parere favorevole sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in relazione alla idoneità delle misure individuate, all'attendibilità delle previsioni di entrata, alla veridicità delle previsioni di spesa e quindi alla effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato, fermo restando le avvertenze e le considerazioni sopra svolte.

La seduta si è conclusa alle ore 18.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Francesco Mesoraca